

i) Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Pietro Bagnati, Dirigente di Servizio presso il Settore Tecnico - Viabilità.

Il Dirigente di Settore
M. Rosaria Colella

28

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Comune di Monchiero - Richiesta autorizzazione per manutenzione idraulica Rio delle Monache e Rio Monforte

Data di avvio: 21/2/2002

N. di protocollo dell'istanza: 7473

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraud

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi - Settore Pianificazione Aree protette

Comunicato dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/98 (avvio del procedimento inerente la Fase di verifica e del contestuale procedimento di valutazione d'incidenza e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati)

Avvio - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e del procedimento di valutazione d'incidenza, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2001.

In data 5 marzo 2002 la Società Monterosa 2000, Frazione Bonda, n. 7, 13021 Alagna Valsesia (VC), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale n. 40/1998 e dell'articolo 2 comma 1 del regolamento 16 novembre 2001, copia degli elabora-

ti relativi al progetto per la realizzazione della "Funivia Funifor Alpe Pianalunga-Cimalegna-Colle dei Salati in Comune di Alagna Valsesia (VC) - Lavori ed opere accessorie all'impianto. Realizzazione di piste da sci" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA e del contestuale procedimento di valutazione d'incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 3943 del 5 marzo 2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, nonché dell'articolo 2 comma 1 del regolamento 16 novembre 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9,30 - 12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica e del procedimento di valutazione d'incidenza è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio del Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dr. Ermanno De Biaggi, Responsabile del Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte, Tel. 011/4322596 - e-mail ermanno.debiaggi@regione.piemonte.it .

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore
Ermanno De Biaggi

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Mottalciata (Biella)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 27.11.2001)

TITOLO I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Mottalciata è Ente Locale Autonomo, rappresenta la Comunità esistente nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia istituzionale, strutturale e funzionale del Comune che si riconosce facente parte della Comunità Europea, dello Stato Italiano, della Regione Piemonte e della Provincia di Biella. In tale spirito

si impegna ad attuare i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 2 Finalità e competenze

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della sua Comunità.

2. Il Comune persegue e promuove la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati, delle Associazioni e delle forze sociali, economiche e sindacali nell'attività istituzionale.

3. I cittadini di Mottalciata hanno uguali diritti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali e l'Amministrazione comunale opera per rimuovere le cause dell'emarginazione e per promuovere la solidarietà sociale. In questo senso, per garantire le suddette finalità, il Comune esercita la propria competenza:

a) affinché ai cittadini sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla casa, alla sicurezza sociale, allo studio e alla formazione professionale e per promuovere il benessere psico-fisico con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani;

b) per la pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;

c) per la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

d) per la protezione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio nonché il rispetto di tutte le forme viventi;

e) per la promozione delle risorse del territorio favorendo l'istituzione e l'attività di Enti e Associazioni per il raggiungimento di tali finalità;

f) per il diritto alla salute e all'attuazione del servizio di assistenza sociale;

g) per la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e in particolare dei settori agricoli, artigianali e commerciali anche attraverso il sostegno a favore di forme di associazionismo e cooperazione.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale comprende la superficie delimitata con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 1228/54 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Si estende per Km² 18,48 e confina con i Comuni di : Cossato, Lessona, Castelletto Cervo, Giffenga, Buronzo, Villanova Biellese, Massazza, Benna, Candelo. Il palazzo civico, sede dell'Amministrazione comunale, è ubicato nel capoluogo. Possono essere costituiti uffici comunali distaccati anche in altre località del territorio comunale. La modifica al territorio comunale e nella denominazione del Comune stesso, dei "Cantoni" e/o delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare generale, il cui parere tuttavia non è vincolante, con le modalità di cui all'art. 70 del presente Statuto.

Art. 4 Identificazione del Comune

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Mottalciata e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 febbraio 1982.

2. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze e comunque ogniqualevolta il Sindaco, la Giunta, o il Consiglio Comunale ritenga necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il gonfalone può essere esibito con l'accompagnamento del Sindaco o di un suo delegato.

3. Il Comune ha propria bandiera, con i colori bianco e azzurro del gonfalone disposti in senso verticale e con il bianco dell'asta, il cui uso è regolamentato con le modalità previste al comma precedente.

4. L'uso e la riproduzione dei simboli dello stemma, del gonfalone e della bandiera, per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione degli stessi anche per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 Albo pretorio e informazione ai cittadini

1. Il Sindaco individua nel Palazzo Civico apposito spazio esterno da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità illimitata, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o i Responsabili dei Servizi curano l'affissione degli atti di propria competenza, avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certificano la pubblicazione.

4. L'Amministrazione Comunale può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività ed attuare altre modalità di informazione ai cittadini.

Art. 6 Promozione, programmazione e forme di cooperazione

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art.2 e, più in generale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune:

a) favorisce l'istituzione di Enti, Organizzazioni ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, realizzando idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso agli stessi Enti, Organismi e Associazioni;

b) rimuove, nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli ostacoli che impediscono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e la pari opportunità tra uomo e donna, incentivandone la partecipazione di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Amministrazione comunale, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti;

c) si attiva per la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli altri Enti Locali nel cui territorio il Comune è inserito;

d) si attiva per la trasparenza della propria organizzazione e della propria attività;

e) opera per la cooperazione con Enti pubblici locali italiani ed appartenenti agli Stati della Comunità Europea per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

f) si attiva per la cooperazione con i privati per l'esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi di governo del Comune

Art. 7
Definizione

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco: le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II
Il Consiglio comunale

Art. 8
Norme generali

1. Il Consiglio Comunale è organo di governo per l'indirizzo e il controllo politico e amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, nel rispetto delle leggi dello Stato, ed è presieduto dal Sindaco.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

2. Le competenze e le attribuzioni del Consiglio comunale sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio Comunale disciplina il proprio funzionamento per mezzo di uno specifico regolamento nel quale viene altresì definita la gestione delle risorse da attribuire per la propria attività e per quella dei gruppi consiliari regolarmente costituiti avendo particolare riguardo alle modalità attraverso le quali fornire servizi e attrezzature.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in Sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione nonché per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso di motivata urgenza, la convocazione delle sessioni straordinarie può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sugli avvisi

devono essere indicati la tipologia della sessione, la data, l'ora e il luogo della seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio negli stessi tempi di cui al comma 3 del presente articolo e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. Tutte le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo specifico Regolamento Consiliare.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione del programma. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Il Regolamento Consiliare ne disciplina la nomina, il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Comunale;

b) le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia hanno la presidenza attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione;

c) la delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale;

d) l'attività delle commissioni dovrà essere relazionata periodicamente al Consiglio Comunale;

3. Le commissioni sono tenute a dare udienza al Sindaco e agli Assessori ogni volta questi lo richiedano.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze ad esclusione del Sindaco e dei candidati a Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere anziano in caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco presiede la seduta del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo le modalità di accertamento delle assenze maturate e/o delle giustificazioni addotte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, in particolare hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal suddetto Regolamento, hanno diritto di visionare e di avere copia degli atti e dei documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale può prevedere una copertura assicurativa per i Consiglieri stessi per la responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni.

5. I Consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza, stabilito dal Consiglio stesso sulla base di disposizioni di legge, per ciascuna seduta del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 15

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei Gruppi Consiliari nel rispetto dei seguenti principi:

a) ai Gruppi Consiliari possono essere assicurati spazi e risorse finanziarie, tecniche e organizzative che ne consentano l'espletamento del mandato;

b) può essere prevista la conferenza dei capigruppo disciplinandone le attribuzioni;

3. Lo stesso Regolamento deve prevedere, ai capigruppo consiliari, forme facilitate di trasmissione di copia delle deliberazioni degli organi collegiali.

CAPO III

La Giunta

Art. 16

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. Essa svolge anche attività propositiva e d'impulso per l'azione deliberativa del Consiglio.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

5. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 17

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno con funzione di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti dal Sindaco normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale, ad esclusione del Vicesindaco, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Gli stessi rappresentano l'Amministrazione comunale per quanto di loro competenza.

Art. 18

Nomina e revoca della Giunta

1. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.

2. I componenti della Giunta, nominati dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla loro nomina.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dopo averne data motivata comunicazione al Consiglio. Gli assessori revocati devono essere sostituiti entro venti giorni.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado di affiliazione e di coniugio.

5. Il decreto sindacale di nomina o di revoca degli assessori deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 19
Dimissioni

1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Gli assessori dimissionari devono essere sostituiti entro venti giorni.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

4. Le adunanze di Giunta non sono pubbliche, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici punti all'ordine del giorno.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 21
Competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici in relazione agli indirizzi amministrativi e gestionali e sull'esecuzione degli atti. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede, per quanto di competenza, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco in qualità di organo responsabile dell'amministrazione:

a) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, le eventuali funzioni del direttore generale, salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili dell'Ente.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto di Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori; il predetto conferimento deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 25
Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente, decesso del Sindaco

1. La decadenza, l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione nominata dalla Giunta composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell'impedimento.

4. La commissione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta una relazione sulle ragioni dell'impedimento.

5. La Giunta sottopone la relazione al Consiglio Comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio riunito in seduta pubblica determina lo scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta:

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 27

Vicesindaco e Assessore anziano

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco con il potere di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito temporaneamente, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione del documento di nomina della Giunta

CAPO V

Uffici e personale

Art. 28

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) separazione di funzioni tra organi di governo e organi di gestione;

b) un'organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

c) l'analisi e la valutazione delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato secondo i carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;

d) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

e) il superamento della separazione delle competenze nella suddivisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione degli uffici;

f) l'autonomia, la trasparenza e l'efficienza dell'organizzazione degli uffici che devono essere organizzati con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e del personale.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, per mezzo del Regolamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e il Direttore generale, se nominato, e gli organi amministrativi. Il Regolamento dovrà prevedere inoltre l'organizzazione puntuale dell'Ufficio Relazioni con il pubblico affinché siano fornite le informazioni in maniera tempestiva ed efficace.

2. I regolamenti si uniformano al principio della separazione di funzioni secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi, programmi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario, e al Direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi e dei programmi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, i progetti e le azioni più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo criteri di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

4. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 30

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione Comunale.

3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune :

a) promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale;

b) assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica;

c) garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 31

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

CAPO VI

Personale direttivo

Art. 32

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 33

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 34

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 35

Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dal pre-

sente statuto, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Ente, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento rispettando i disposti previsti negli altri regolamenti comunali.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Responsabili, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco, per giustificati motivi e per limitati periodi di tempo, previo riconoscimento delle incentivazioni previste dal C.C.N.L., può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 36

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/00.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 37

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore al tempo occorrente per

il raggiungimento dell'obiettivo determinato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 38

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/00.

CAPO VII

Il Segretario Comunale

Art. 39

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 40

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO. o, se istituito, del Difensore civico.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo la nomina, ai sensi dell'art.32, del Direttore Generale.

5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum.

6. Il Segretario può rogare tutti i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

7. Il Segretario, infine, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

CAPO VIII

Il controllo interno dell'attività amministrativa

Art. 41

Principi generali

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, il Comune si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma precedente, il Comune può istituire, insieme ad altri enti locali, uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

CAPO IX

La Responsabilità

Art. 42

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 43

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario comunale, il Direttore generale, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario, dall'eventuale Direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, dell'eventuale Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozioni di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento

l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del Consiglio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 44

Responsabilità degli agenti contabili

1. Il soggetto che esplica il servizio di tesoreria, l'economista e ogni altro dipendente che sia autorizzato al maneggio di denaro del Comune (agenti contabili) o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere conto della gestione del denaro e dei beni comunali ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

Finanza e contabilità

Art. 45

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio o patrimonio.

Art. 46

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati prioritariamente a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

CAPO II

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 47

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune

da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modifiche e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. L'utilizzo dei beni patrimoniali comunali non usati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto viene deciso dal Consiglio Comunale.

CAPO III

La programmazione finanziaria

Art. 48

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 49

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale; le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione nei termini e con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO IV
Contratti

Art. 50
Procedure negoziali

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratto agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente. Queste ultime devono essere quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

4. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO V

La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 51
Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un candidato, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la dovuta diligenza.

Art. 52
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 53
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità, a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

CAPO VI
Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 54
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai contribuenti in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 8 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
I Servizi pubblici

Art. 55
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 58

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Art. 59

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale. Il loro ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto comunale e da un regolamento specifico approvato dal Consiglio comunale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 60

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni gestionali e servizi.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni gestionali secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune de-

gli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea dello stesso con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto .

Art. 63
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.lgs 267/2000.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 64
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi fissati dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, deve tendere, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, alla costituzione dell'unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO II
Partecipazione popolare alla vita amministrativa

Art. 65
Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Le modalità di partecipazione popolare si specificano nelle forme delle istanze, petizioni, proposte, referendum e nel diritto di accesso agli atti e di informazione e sono disciplinate nel Regolamento sulla partecipazione e sul procedimento amministrativo.

Art. 66
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di interventi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi organizzati rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. n.241/90 e s.m.i. e di quanto stabilito dall'apposito regolamento comunale di cui all'articolo precedente.

CAPO III
Modalità di partecipazione popolare

Art. 67
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dall'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza e della relativa risposta sono indicate nell'apposito regolamento comunale di cui all'art. 64.

Art. 68
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione; in quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 69
Proposte

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e a gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa e deve adottare le sue decisioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione della stessa, dalla segreteria comunale.

Art. 70 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento sulla partecipazione i requisiti e le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

6. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 71 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 72 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato privato, sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-

dente articolo e nel Regolamento, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. Gli atti aventi destinatario determinato privato devono essere notificati all'interessato.

3. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

CAPO IV Associazionismo e volontariato

Art. 73 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio comunale.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate e secondo le modalità previste in un apposito e specifico regolamento, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

4. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 74 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione. Tali organismi possono essere sentiti nelle materie oggetto della loro attività o per interventi mirati a porzioni di territorio comunale; il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 75 Incentivazione e contributi

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati contributi e forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzative.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni e degli organismi di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente

sono stabilite nell'apposito regolamento di cui all'art. 72, in modo da garantire pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite nell'apposito regolamento comunale di cui al comma precedente.

Art. 76
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, con particolare riguardo alle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente e all'emergenza civile.

CAPO V
Funzione normativa

Art. 77
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità

Art. 78
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 79
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e dello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o comunque modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l'adeguamento previsto dal precedente comma.

3. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

4. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

Art. 80
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Unione di "Comuni Colline di Langa e del Barolo" - Monforte d'Alba (Cuneo)

Statuto

SOMMARIO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

Art. 4 - Risorse finanziarie

Art. 5 - Sede dell'Unione

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Art. 7 - Adesioni all'Unione

Art. 8 - Scioglimento dell'Unione

Art. 9 - Recesso dall'Unione

Art. 10 - Attività regolamentare

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 - Organi dell'unione

Capo I - IL CONSIGLIO

Art. 12 - Status degli amministratori dell'unione

Art. 13 - Composizione, elezione e durata del consiglio

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Organizzazione del consiglio

Art. 16 - Competenze del consiglio

Art. 17 - Adunanze

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 18 - Elezione, cessazione

Art. 19 - Competenza

Art. 20 - Vicepresidente

Capo III - LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione, nomina e cessazione

Art. 22 - Competenza

Art. 23 - Funzionamento

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I - LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 - Principi e criteri di gestione

Art. 25 - Personale

Capo II - Il segretario e di funzionari

Art. 26 - Il segretario

Art. 27 - Consulta dei responsabili di servizio

Art. 28 - Responsabili di servizio

Art. 29 - Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

Capo III - I SERVIZI

Art. 30 - Gestione dei servizi

Art. 31 - Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

Capo IV - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 32 - Principi generali del controllo interno

Art. 33 - Organo di revisione dei conti

Art. 34 - Controllo interno di regolarità contabile

Art. 35 - Controllo di gestione

Art. 36 - Controllo per la valutazione del personale

Art. 37 - Controllo strategico

Art. 38 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39 - Principi generali

Art. 40 - Accordi di programma

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 41 - Associazionismo e partecipazione

Art. 42 - Istanze e petizioni

Art. 43 - Proposte di atti amministrativi

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 - Accesso

Art. 45 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46 - Statuto

Art. 47 - Regolamenti

Art. 48 - Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

Art. 49 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. L'Unione dei Comuni di Barolo, Grinzane Cavour, Castiglione Falletto, Serralunga, Roddi, La Morra, Novello, Monforte d'Alba, Verduno, Dogliani, Monchiero, Sinio, Rodello, Montelupo Albese, Roddino, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dal 15.12.2001, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi

consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente statuto.

2. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2 Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

informatizzazione degli uffici e delle attività degli enti associati

assistenza scolastica, trasporto e refezione scolastica

turismo e manifestazioni turistiche

protezione civile

ambiente e aree protette di rilievo locale

2. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto, da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3 Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di

competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4 Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Monforte d'Alba;

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione "COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO" e con lo stemma che verrà scelto dal Consiglio dell'Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone

dell'Unione nella foggia che verrà scelta dal Consiglio dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati,

Art. 7 Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 8 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore.

Art. 9 Recesso dall'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso non deve recare documento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.

4. E' consentito al comune recedente di affranca-re i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i di-versi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinun-cia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avesse-ro a realizzarsi.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la di-sciplina della propria organizzazione, per lo svolgi-mento delle funzioni ad essa affidate e per i rap-porti, anche finanziari, con i comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza as-soluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il re-golamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme detta-te nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comu-ne aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell'unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- il consiglio,
- il presidente,
- la giunta.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 12
Status degli amministratori dell'unione

1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione si applicano le norme pre-viste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri co-munali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano le nor-me dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei co-muni partecipanti per la gestione delle funzioni as-sociate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrati-vo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il consiglio è composto dal sindaco o suo de-legato di ciascun Comune e da un rappresentante di minoranza, ove presente, anche in deroga ai li-miti prescritti dall' art. 37 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di assenza della minoranza il Comune sarà comunque rappresentato da un consi-gliere.

I componenti Sindaci esprimono, nell'ambito del-le votazioni del Consiglio, una partecipazione dop-pia rispetto agli altri componenti.

3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleg-gere il proprio rappresentante tra i propri compo-nenti , con il sistema del voto limitato.

4. L'elezione del consiglio deve essere effettua-ta entro quarantacinque giorni dalla data di costituzio-ne dell'Unione e, successivamente, entro quaranta-cinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.

5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio co-munale, nonché con la perdita dei requisiti di eleg-gibilità alla carica di consigliere comunale o di consi-gliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunica-zione della vacanza.

Art. 14
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i di-ritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella com-petenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle se-dute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustifi-cazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri as-segnati, decide se accoglierle o pronunciare la deca-denza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustifica-te.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le ma-lattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva di-stanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a ter-mine il mandato

5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle co-municazioni e delle notifiche loro dirette, sono te-nuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unio-ne.

Art. 15
Organizzazione e Presidenza del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e fun-zionale, che esercita nei modi indicati dal presente

statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La presidenza del consiglio compete ad un presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta e, in caso di sua assenza o impedimento ad un vice presidente designato dal Presidente stesso.

4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, assicurando ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.

Art. 16

Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.

5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.

6. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.

7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune sede dell'Unione.

Art. 17

Adunanze

1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni ri-

chieste, purché corredate da proposte di deliberazione.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi inoltre partecipano ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il presidente.

6. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

7. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione, cessazione

1. L'elezione del presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.

3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Competenza

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.

3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

d) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

f) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;

g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

i) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della giunta;

j) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

k) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;

Art. 20 Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 21 Composizione, nomina e cessazione

1. La giunta è composta dal presidente e da 6 componenti.¹[1]

2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dall'elezione.

I componenti dovranno essere scelti tra i Sindaci o i consiglieri dei Comuni partecipanti secondo i seguenti criteri:

n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti

n. 3 Assessori dovranno rappresentare i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti ;

3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere dell'Unione.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 22 Competenza

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla approvazione dei contratti integrativi decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi

Art. 23 Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24
Principi e criteri di gestione

1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25
Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza

e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

CAPO II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26
Il segretario

1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27
Consulta dei responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno, in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.

3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché alla organizzazione dell'ente, formulando parere preventivo su:

- a) bilanci e relative variazioni;
- b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
- c) dotazioni organiche;
- d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 28
Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il presidente, su proposta del segretario, propone ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso, mediante concorso, alla qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota del cinque per cento, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al primo comma del presente articolo.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III I SERVIZI

Art. 30

Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 31

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 32

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;

e) controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione

Art. 33

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. L'organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere

comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.

5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 34

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 35

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti, nominati dal presidente, che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 36

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate sono soggette a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 37

Controllo strategico

1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.

3. Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 38

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente ed all'obbligo della comunicazione alla giunta.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 41

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 42

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 43

Proposte di deliberazioni

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 47
Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'approvazione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48
Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei

principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

[1] Il numero degli assessori non può eccedere i limiti prescritti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autogas Nord S.p.A. - Volpiano (Torino)
Tariffe

La Autogas Nord S.p.A. con sede in Volpiano (TO) via Amalfi 6, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 22 aprile 1999, n. 52/99 (Deliberazione n. 161/99), ed in applicazione alla nota della stessa Autorità prot. CDM/M99/1481 del 1-10-99, comunica il prezzo del G.P.L. a MJ (comprensivo delle accise) distribuito a mezzo rete urbana.

Le tariffe del bimestre Gennaio - Febbraio 2001 sono state ricavate col nuovo metodo tariffario.

Deliberazione Autorità per l'Energia e il Gas n. 237/00 del 28/12/00.

Comune	Prov.	Fasce di consumo	Unità di Misura	periodo Gen. - Feb. '02
Viù	TO	da 1 A 100 mc.	Euro/MJ	0,018177
		da 101 A 2.000 mc.	Euro/MJ	0,017975
		da 2.001 A 20.000 mc.	Euro/MJ	0,017722
Priero	CN	da 1 A 100 mc.	Euro/MJ	0,018779
		da 101 A 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018726
		da 2.001 a 20.000 mc.	Euro/MJ	0,018252
Aramengo	AT	da 1 a 100 mc.	Euro/MJ	0,019210
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018785
		da 2.001 a 20.000 mc.	Euro/MJ	0,018678
Moransengo	AT	da 1 a 100 mc.	Euro/MJ	0,018594
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018331
		da 2.001 a 20.000 mc.	Euro/MJ	0,018226
Tonengo	AT	da 1 a 100 mc.	Euro/MJ	0,019177
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018650
Piea	AT	da 1 A 100 mc.	Euro/MJ	0,018965
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018589

Colcavagno	AT	da 1 a 100 mc.	Euro/MJ	0,019329
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,019061
Netro	BI	da 1 a 100 mc.	Euro/MJ	0,018315
		da 101 a 2.000 mc.	Euro/MJ	0,018110
		da 2.001 a 20.000 mc.	Euro/MJ	0,017906

Volpiano, 6 marzo 2002

2

1

Comune di Momo (Novara)

Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 28.2.2002. Adeguamento delle tariffe dell'acquedotto comunale.

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1) di adeguare le tariffe relative al consumo dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale con la seguente gradualità:

- dal 1/1/2002 quota fissa di euro 8.26 per un consumo fino a 20 mc.

euro 0,14 per ogni mc. oltre i 20 di consumo fisso

- dal 1/1/2003 abolizione quota fissa

euro 0,16 per ogni mc. consumato

2) di pubblicare la presente delibera sul B.U.R. e di trasmetterne copia alla C.C.I.A.A. di Novara per la relativa attività di verifica.

ERRATA CORRIGE

Società Cusiana Gas S.r.l. - Omegna (Verbanò Cusio Ossola)

Tariffe erogazione gas-metano

Sul Bollettino Ufficiale n. 8 - parte III - del 21 febbraio 2002 la pubblicazione delle Tariffe di erogazione gas-metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino tariffario di Omegna relativamente ai Comuni di Omegna - Casale Corte Cerro - Nonio - Cesara - Gravellona Fr. Granerolo è avvenuta, per mero errore di impaginazione, in modo errato.

Si ripubblica pertanto l'avviso in oggetto in modo corretto.

La Società Cusiana Gas S.r.l. comunica che in applicazione di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000 del 28.12.2000, della Delibera n. 4/2001 del 24.1.2001, della Delibera n. 58/2001 del 13.3.2001, della Delibera n. 320/2001 del 27.12.2001 le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, in vigore dal 1 Gennaio 2002, sono le seguenti:

- Comune di Omegna

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	500	1,02	39,21	0,0082064	0,3282084	18,60
2	20.001	501	60.000	1.500	1,02	39,21	0,0075350	0,3013563	18,60
3	60.001	1.501	200.000	5.001	1,02	39,21	0,0073800	0,2951572	18,60
4	200.001	5.002	2.000.000	50.007	1,02	39,21	0,0070443	0,2817311	18,60
5	2.000.001	50.008	8.000.000	200.029	1,02	39,21	0,0068739	0,2749161	18,60
6	8.000.001	200.030	20.000.000	500.073	1,02	39,21	0,0063678	0,2546751	18,60
7	20.000.001	500.074	Infinito	Infinito	1,02	39,21	0,0063265	0,2530233	18,60

- Comune di Casale Corte Cerro

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	505	1,01	39,21	0,0082064	0,3249907	18,60
2	20.001	506	60.000	1.515	1,01	39,21	0,0075350	0,2984018	18,60
3	60.001	1.516	200.000	5.050	1,01	39,21	0,0073800	0,2922635	18,60
4	200.001	5.051	2.000.000	50.502	1,01	39,21	0,0070443	0,2789691	18,60
5	2.000.001	50.503	8.000.000	202.009	1,01	39,21	0,0068739	0,2722209	18,60
6	8.000.001	202.010	20.000.000	505.024	1,01	39,21	0,0063678	0,2521783	18,60
7	20.000.001	505.025	Infinito	Infinito	1,01	39,21	0,0063265	0,2505427	18,60

- Comuni di Nonio e Cesara

Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa Euro/MJ	Tariffa Euro/MC	Quota Fissa Euro/Anno
	MJ	MC	MJ	MC					
1	0	0	20.000	515	0,99	39,21	0,0082064	0,3185552	18,60
2	20.001	516	60.000	1.546	0,99	39,21	0,0075350	0,2924929	18,60
3	60.001	1.547	200.000	5.152	0,99	39,21	0,0073800	0,2864761	18,60
4	200.001	5.153	2.000.000	51.523	0,99	39,21	0,0070443	0,2734449	18,60
5	2.000.001	51.524	8.000.000	206.090	0,99	39,21	0,0068739	0,2668304	18,60
6	8.000.001	206.091	20.000.000	515.226	0,99	39,21	0,0063678	0,2471846	18,60

7	20.000.001	515.227	Infinito	Infinito	0,99	39,21	0,0063265	0,2455814	18,60
- Comune di Gravello Fr. Granerolo									
Scaglione	Minimo di Scaglione		Massimo di Scaglione		M	PCS	Tariffa	Tariffa	Quota Fissa
	MJ	MC	MJ	MC			Euro/MJ	Euro/MC	Euro/Anno
1	0	0	20.000	495	1,03	39,21	0,0082064	0,3314261	18,60
2	20.001	496	60.000	1.486	1,03	39,21	0,0075350	0,3043108	18,60
3	60.001	1.487	200.000	4.952	1,03	39,21	0,0073800	0,2980509	18,60
4	200.001	4.953	2.000.000	49.522	1,03	39,21	0,0070443	0,2844932	18,60
5	2.000.001	49.523	8.000.000	198.087	1,03	39,21	0,0068739	0,2776114	18,60
6	8.000.001	198.088	20.000.000	495.217	1,03	39,21	0,0063678	0,2571719	18,60
7	20.000.001	495.218	Infinito	Infinito	1,03	39,21	0,0063265	0,2555039	18,60

La trasformazione delle quote tariffarie da Euro/MJ a Euro/MC si ottiene con la seguente formula:

$$\text{Tariffa Euro/MC} = \text{Tariffa Euro/MJ} \times \text{PCS} \times \text{M}$$

Dove PCS è il potere calorifico superiore convenzionale ed M è il coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica del comune di riferimento.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 Dicembre 1988 e dalla Delib. 237/200 all'art. 13 comma 8.

3

Società Mariani Energia Duemila S.p.A. - Milano

Tariffe servizio di distribuzione acqua potabile, depurazione e fognatura città di Bra (Cuneo)

La Società Mariani Energia Duemila S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ripamonti n. 85, concessionaria del servizio idrico integrato della Città di Bra (Cn), in applicazione della delibera CIPE 4 aprile 2001 pubblicata sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001, a rettifica della precedente pubblicazione effettuata, comunica che a decorrere dal 1° luglio 2001 le tariffe del servizio di distribuzione acqua potabile, depurazione e fognatura, escluse le imposte, saranno le seguenti:

Decorrenza 1 luglio 2001

Acqua potabile:

Uso domestico:

	Euro/mc
Tariffa agevolata da mc. 0 a 120 mc	0,348113
Tariffa base da mc 121 a 150 mc	0,461580
1° supero da mc. 151 a 225 mc.	0,698429
2° supero da mc. 226 a 300 mc	0,973250
3° supero oltre mc. 300	1,242631

Uso Agricolo e Allevamento:

Tariffa base da mc. 0 a 480 mc	0,230790
1° supero da mc. 481 a 720 mc	0,349215
2° supero da mc. 721 a 960 mc	0,486367
3° supero oltre mc 960	0,621315

Usi diversi (commerciali, industriali, artigianali e diversi)

Tariffa base da mc. 0 a 480 mc	0,461580
1° supero da mc. 481 a 720 mc	0,698429
2° supero da mc 721 a 960 mc	0,973250
3° supero oltre mc. 960	1,242631

Altri usi non produttivi

Tariffa base da mc. 0 a 150 mc	0,461580
1° supero da mc 151 a 225 mc	0,698429
2° supero da mc 225 a 300 mc	0,973250
3° supero oltre mc 300	1,242631

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa (nei termini e nei limiti previsti dal Prov. C.I.P. n. 45/74):

Quota fissa	Euro/utente/anno
da mc/mese 0 a mc/anno 100	4,183301
da mc/mese 101 a mc/anno 500	9,296224
da mc/mese 501 a mc/anno 1.500	18,592448
oltre mc/anno 1.500	37,184897
Servizio Depurazione	Euro/mc 0,282502

Servizio Fognatura Euro/mc 0,098457

Reflui industriali:

Coefficienti:

(f2) coefficiente del costo medio annuo servizio fognatura	Euro/mc 0,098457
(dv) Coefficiente del costo medio annuo trattamento primario	Euro/mc 0,046378
(db) Coefficiente del costo medio annuo trattamento secondario	Euro/mc 0,061806
(df) Coefficiente del costo medio annuo trattamento fanghi primari	Euro/mc 0,046378
(da) coefficiente per sostanze inquinanti	Euro/mc 0,000000

Come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE il minimo impegnato annuale è stato ridotto da mc 30/anno.

Le nuove tariffe del servizio acquedotto, depurazione e fognatura saranno applicate mediante l'utilizzo del criterio pro-die, dalla fatturazione del III quadrimestre 2001, con conguaglio dei consumi relativi ai mesi di luglio agosto già fatturati.

Milano, 18 febbraio 2002

Mariani Energia Duemila S.p.A.
Il Presidente
Jannuzzelli Ruggeromassimo

4

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Varallo Sesia e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 30.11.2000 dal Comune di Varallo Sesia.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

2

ALTRI ANNUNCI

Associazione Provinciale Allevatori - Cuneo

Convocazione assemblea ordinaria dei Soci

Mercoledì 27 marzo è convocata in Fossano presso il Ristorante "Giardino dei Tigli" - Fr. Cussano alle ore 22 in prima convocazione ed il giorno giovedì 28 marzo alle ore 9.30 in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci col seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
 - 2) Relazione Comitato Direttivo
 - 3) Relazione Collegio Sindacale
 - 4) Approvazione bilancio consuntivo 2001 e preventivo 2002
 - 5) Esame proposte organizzative delle Prove di Progenie razza piemontese
 - 6) Varie.
- La S.V. è cortesemente invitata a partecipare.
Cuneo, 12 marzo 2002

Il Presidente
Guido Brondelli di Brondello

1

Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Vercelli

Avviso pubblicazione della graduatoria definitiva - Commissione assegnazione alloggi comune di Varallo Sesia

Comune di Alba (Cuneo)

Estratto di avviso d'asta per la vendita del fabbricato "ex carcere San Giuseppe"

Si rende noto

Che il giorno 19.4.2002, alle ore 11 nella sala consiliare, si terrà un'asta pubblica per la vendita del seguente immobile:

Fabbricato "ex carcere San Giuseppe" sito in Alba, Via Vernazza, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 1009669, Foglio 37, particella 559, Vicolo San Giuseppe (PT - 1 - 2), zona censuaria 1, Categoria B/3 - Classe U - Consistenza m3 9311 - Rendita Euro 961,75

L'edificio è inserito negli elenchi di cui all'art. 5 del T.U. D.Lgvo n. 490/1999.

Condizioni di vendita:

Prezzo a base d'asta: Euro 1.239.496,55.

Deposito cauzionale: Euro 123.949,65.

Aumenti minimi non inferiori a Euro 5.000,00.

Asta da effettuarsi con il metodo di cui all'art. 73, lettera c) - R.D. 23.5.1924, n. 827.

L'offerta dovrà pervenire al Comune di Alba - Ripartizione Servizi Legali - Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.4.2002.

Il bando di gara integrale, nel quale sono indicate le modalità e i requisiti di partecipazione richiesti, è disponibile presso l'Ufficio Legale e sul sito Internet <http://www.comune.alba.cn.it>

Non si effettua servizio telefax.

Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ulteriori informazioni: Ufficio Legale - Tel: 0173/292284/249 Fax: 0173/292300/01.

Alba, 15 marzo 2002

Il Dirigente
Angioletta Coppa

3

Comune di Beinette (Cuneo)

Estratto della determinazione n. 39 del 13.3.2002 - Art. 20 n. 865 del 22.10.1971 e art. 3 della L. 3.1.1978 n. 1 - Occupazione d'urgenza degli immobili necessari per realizzazione dei lavori di completamento di Via Giovanni XXIII

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

determina

1. In favore del Comune di Beinette è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di anni cinque, decorrenti dal 6.3.2002 data del provvedimento con il quale venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco "Ditte" che forma parte integrante della presente determinazione.

2. La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente punto non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

3. Il Comune di Beinette corrisponderà agli aventi diritto, alla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

4. La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

5. La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e per la durata di quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Beinette.

6. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

7. Il Professor Bongioanni Mario con Studio in Borgo San Dalmazzo procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla L. n. 1/78, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli immobili indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco di cui all'art. 1.

8. A tal fine il Tecnico anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla L. n. 1/78.

(omissis)

Elenco ditte

n. 1 - Ditta Scotto Teresa, (omissis), proprietaria per 1/2 e Scotto Luigi (omissis) proprietario per 1/2. Beni censiti in Beinette, Catasto Terreni, partita catastale n. 3.618, foglio n. 4, Mappale n. 286 di

superficie mq. 270, seminativo irriguo classe I^a. Superficie da occupare: intero mappale.

n. 2 - Ditta Bevione Guglielmo, (omissis) proprietario per 1/2 e Mauro Liliana (omissis), proprietaria per 1/2. Beni censiti in Beinette, Catasto Terreni, partita catastale n. 3.636, foglio n. 4, Mappale n. 88 di superficie mq. 1.150, seminativo irriguo erborato, classe I^a. Superficie da occupare: mq. 128 del suddetto mappale.

Il Responsabile del Servizio

Piero Rossaro

4

Comune di Bra (Cuneo)

Costruzione nuova strada di collegamento tra via E. Brizio e la futura Tangenziale Ovest- II° stralcio - Indennità di espropriazione

Il Dirigente LL.PP.

(omissis)

decreta

Art. 1

Le indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in Comune di Bra, per la realizzazione di opere di costruzione della nuova strada di collegamento tra la via E. Brizio e la futura Tangenziale Ovest - 2° stralcio sono in appresso indicate nelle somme risultanti a titolo di indennità di espropriazione, manufatti e compenso per l'occupazione temporanea d'urgenza.

1) Ditta catastale Abrate Francesco, Ditta attuale o presunta tale Termosanitaria Bra S.r.l. Euro 821,87 (Euro ottocentoventuno,87, f. XLVII mapp. 1434

2) Ditta catastale Abrate Francesco, Ditta attuale o presunta tale Termosanitaria Bra S.r.l., Euro 8.098,04 (euro ottomilanovantotto,04 f. XLVIII mapp. 1

3) Ditta catastale Abrate Francesco, Ditta attuale o presunta tale Termosanitaria S.r.l., Euro 13.990,82 (Euro tredicimilanovecentonovanta, 82) f. XLVIII mapp. 2

4) Bonetto Paola, Minini Guido Euro == f. XXXVII mapp. 278

5) Dallorto Lucia Euro === f. XXXVII mapp. 209

6) Minini Guido Euro 2.183,76 (Euro demilacentoottantatre,76), f. XXXVII mapp. 91

7) Gastaldi Gioachino Euro 13.070,75 (Euro tredicimilazerosestanta, 35) f. XLVIII mapp. 3

8) Ditta catastale Gandino Giovanna, ditta attuale o presunta tale Sacchetto Luigi Euro 3.480,95 (Euro tremilaquattrocentottanta,95) f. XXXVII mapp. 92

9) Franco Anna e Milanese Cristoforo, Euro 10.250,39 (Euro diecimiladuecentocinquanta,39) f. XLVIII mapp. 4

10) Demanio dello Stato - ramo Ferrovia, Euro == f. XLVIII mapp. 8

11) Minini Guido, Euro 958,01 (Euro novecentocinquantottomila,01) f. XXXVII, mapp. 93

12) Ruffinengo Matteo, Euro == f. XXXVII, mapp. 94

13) Piccola Opera di Don Orione Euro 43.885,15 (Euro quantatremilaottocentottantacinque,15) f. XLVIII mapp. 1322

14) Testa Antonia, Testa Giorgio Euro 905,91 (Euro novecentocinquemila,91) f. XXXVII mapp. 99

15) Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie, Euro .==, f. XXXVII, mapp. 97

16) Ditta iscritta a catasto Piccola Opera di Don Orione, Ditta attuale o presunta tale Comune di Bra Euro == f. XLVIII, mapp. 1323

17) Testa Antonia, Testa Giorgio Euro 2.320,21 (Euro duemilatrecentoventi,21) f. XXXVII, mapp. 100

18) Ditta iscritta a catasto Piccola Opera di Don Orione, ditta attuale o presunta tale Comune di Bra Euro ==, f. XLVII mapp. 1326

19) Ditta iscritta a catasto Piccola Opera di Don Orione, ditta attuale o presunta tale Comune di Bra Euro ==, f. XLVII mapp. 1325

20) Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, Euro 8.579,25, (Euro ottomilacinquecentototantaneve, 25) f. XLVIII, mapp. 1329

21) Testa Antonia, Testa Giorgio, Euro ==, f. XXXVII mapp. 331

22) Ditta iscritta a catasto Calosso Letizia, Cravero Catterina e Cravero Margherita, ditta attuale o presunta tale Comune di Bra, Euro ==, f. XLVIII, mapp. 1328

23) Ditta iscritta a catasto Morra Virginio, ditta attuale o presunta tale Comune di Bra, Euro ==, f. XLVIII mapp. 1334

24) Morra Virginio, Euro 6.654,93 (Euro seimila-seicentocinquantaquattro, 93) f. XLVII mapp. 1335

25) Ditta iscritta a catasto Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, ditta attuale o presunta tale Comune di Bra, Euro ==, f. XLVIII, mapp. 1337

26) Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, Euro ==, f. XLVIII, mapp. 1447

27) Comune di Bra, Euro ==, f. XXVII, mapp. 292

28) Comune di Bra, Euro ==, f. XXXVII, mapp. 298

29) Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, Euro 10.075,94, f. XLVIII mapp. 1338

30) Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, Euro 26.860,28, f. XLVIII mapp. 1449

31) Braida Soc. Coop. a r.l., Euro 66,81, f. XXXVII, mapp. 423

32) Braida Soc. Coop. a r.l., Euro. 1.018,84, f. XXXVII, mapp. 422

33) Calosso Letizia, Cravero Catterina, Cravero Margherita, Euro 10.797,56, f. XLVIII, mapp. 1450

34) Ditta iscritta a catasto Morra Virginio, Racca Antonietta, ditta attuale o presunta tale Morra Virginio, Euro 8.278,47, f. XLVIII, mapp. 24.

Art. 2

Agli affittuari, ai coloni e ai compartecipanti che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865, deve essere corrisposta un'indennità in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione Provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazioni effettivamente praticato, in base ed ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865.

Art. 3

L'Impresa I.N.C. S.p.A. è incaricata della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all'Impresa I.N.C. S.p.A. o al Dirigente LL.PP. del Comune di Bra se intendono accettare le indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa s'intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

All'atto della corresponsione della somma di cui ai precedenti commi sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 11 della legge 30.12.1991, n. 413.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Bra, 7 marzo 2002

Il Dirigente LL.PP.

5

Comune di Bra (Cuneo)

Costruzione nuova strada di collegamento tra via E. Brizio e la futura Tangenziale Ovest - III° stralcio - Indennità di espropriazione.

Il Dirigente LL.PP.

(omissis)

decreta

Art. 1

Le indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in Comune di Bra, per la realizzazione di opere di costruzione della nuova strada di collegamento tra la via E. Brizio e la futura Tangenziale Ovest - III° stralcio sono in appresso indicate nelle somme risultanti a titolo di indennità di espropriazione, manufatti e compenso per l'occupazione temporanea d'urgenza.

1. Balzo Salvatore Euro 1.930,52 (Euro Millovenecentotrenta,52) F. XLVIII mapp. 1351

2. Gandino-Giovanna, Euro 4.507,83 (euro quattromilacinquecento sette, 83) F. XLVIII mapp. 131

3. Comune di Bra, Euro=== F. XXXVII mapp. 246

4. Abet Laminati Euro == F. XXXVII mapp. 89

5. Venezia Mariano Euro 39.204,39 F. XLVII mapp. 306

6. Abet Laminati Euro 127,83 (Euro centoventi-settemila,83), F. XLVII mapp. 351

7. Abet Laminati Euro 2.820,18, F. XLVII, mapp. 173

8. Aree di Enti urbani promiscui Euro ==, F. XXXVIII, mapp. 192

9. Abet Laminati, Euro 46,77 (Euro quarantaseimila,77) F. XLVII, mapp. 353

10. Abet Laminati Euro 864,39 (Euro ottocentosessantaquattromila,39) F. XLVII mapp. 342
11. Abet Laminati, Euro 1.034,65 (Euro unmilioneventiquattromila,65) F. XLVII mapp. 230
12. Abet Laminati, Euro 56,12 F. XLVII mapp. 352
13. Abet Laminati, Euro == F. XXXVIII, mapp. 111
14. Abet Laminati, Euro 1.348,97 F. XLVII, mapp. 172
15. Abet Laminati, Euro 71,71 (Euro settantuno,71) F. XLVII mapp. 350
16. Abet Laminati, Euro 3.706,40 (Euro tremilasettecentoseimila,91) F. XLVII mapp. 171
17. Abet Laminati, Euro 246,31, F. XLVII, mapp. 349
18. Abet Laminati, Euro == F. XXXVIII, mapp. 130
19. Abet Laminati, Euro 188,63 (Euro centottantotto,63) F. XLVII, mapp. 348
20. Abet Laminati Euro 3.859,20, F. XLVII mapp. 170
21. Abet Laminati Euro 4.346,16, F. XLVII mapp. 169
22. Abet Laminati, Euro 236,96, (Euro duecentotrentaseimila,96) F. XLVII, mapp. 361
23. Abet Laminati, Euro ==, F. XXXVIII mapp. 171
24. Abet Laminati, Euro ==, F. XXXVIII, mapp. 164
25. Abet Laminati, Euro ==, F. XXXVIII mapp. 129
26. Biga Giuseppe, Euro 132,51 (Euro centotrentadue,51) F. XLVII mapp. 360
27. Biga Giuseppe, Euro 1.832,73, F. XLVII, mapp. 282
28. Abet Laminati, Euro ==, F. XXXVIII, mapp. 216
29. Morra Virginio, Euro ==, F. XXXVIII, mapp. 224

Art. 2

Agli affittuari, ai coloni e ai partecipanti che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865, deve essere corrisposta un'indennità in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione Provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazioni effettivamente praticato, in base ed ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865.

Art. 3

L'Impresa I.N.C. S.p.A. è incaricata della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all'Impresa I.N.C. S.p.A. o al Dirigente LL.PP. del Comune di Bra se intendono accettare le indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa s'intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

All'atto della corresponsione della somma di cui ai precedenti commi sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 11 della legge 30.12.1991, n. 413.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Bra, 7 marzo 2002

Il Dirigente LL.PP.

6

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Pubblicazione del progetto definitivo e deposito per notizia degli atti relativi all'adozione della nuova variante al Piano regolatore generale comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visti gli atti d'ufficio

Vista la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 16/URE del Presidente della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 9.8.1989;

avvisa

- che con deliberazione consiliare n. 12 del 28/2/2002 è stato adottato definitivamente il "progetto definitivo della Nuova Variante Generale al P.R.G.C."

- che la delibera e gli elaborati tecnici costituenti l'adozione definitiva degli atti relativi alla variante al P.R.G.C., vengono pubblicati "per notizia" per estratto all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente depositati presso la Segreteria (locali Ufficio Tecnico Comunale) per la durata di trenta giorni consecutivi a datare dal 19/3/2002 al 17/4/2002;

Durante il periodo di pubblicazione e deposito, e più precisamente dal 19/3/2002 chiunque potrà prendere visione di tali elaborati, nel seguente orario:

giorni feriali e festivi dalle ore 10.00 alle 12.00

Si precisa che il presente avviso tratta di pubblicità "per notizia" e che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Buttigliera Alta, 19 marzo 2002

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giovanni De Vecchis

7

Comune di Carmagnola (Torino)

Espropriazione per pubblica utilità per PRU - Ambito Via Torino - Realizzazione strade di connessione e parcheggi zona est - Avviso di deposito atti

Il Direttore Ripartizione LL.PP.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni

rende noto

Che presso l'Ufficio Tecnico Comunale si trovano depositati in allegato alla deliberazione Commissario Prefettizio n. 123/2001, gli atti relativi ai beni da espropriare per la realizzazione delle strade di connessione e parcheggi zona est nell'ambito del PRU zona Via Torino.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli atti e presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla inserzione del presente avviso nel Foglio Annunci Legali della Provincia di Torino.

Carmagnola, 20 marzo 2002

Il Direttore Ripartizione OO.PP.
Simone Bosio

8

Comune di Castelnuovo Calcea (Asti)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 2.5.2001 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, in conformità del testo tipo formato dalla Regione Piemonte, costituito da n. 70 articoli e dai seguenti allegati:

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione illustrativa del progetto municipale

Modello 4 Concessione edilizia

Modello 5 Autorizzazione edilizia

Modello 6 Comunicazione di inizio lavori

Modello 7 Comunicazione di ultimazione dei lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

(omissis)

9

Comune di Cavaglià (Biella)

Asta pubblica per alienazione terreni comunali edificabili

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che il giorno 16/4/2002 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Cavaglià avrà luogo un'asta pubblica, che si terrà con il metodo delle offerte segrete espresse per un importo pari o superiore al prezzo a base d'asta, per l'alienazione di mq. 8917

di terreni comunali edificabili, destinati ad impianti produttivi ubicati in via A. Bertone.

Prezzo a base d'asta Euro 232.405,61.

La vendita è effettuata a corpo.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato, entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

L'avviso integrale ed i documenti complementari potranno essere visionati e ritirati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cavaglià - via Mainelli n. 8 - tel. 016196038.

Cavaglià, 5 marzo 2002

Il Responsabile del Servizio
Anna Zottarelli

10

Comune di Cerrione (Biella)

Variante strutturale al Piano regolatore generale comunale

Il Sindaco

avvisa

si rende noto che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 8/2/2002, è stato adottato il progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.C..

Gli atti relativi, con annessa deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati per estratto all'albo pretorio dal 13/3/2002 al 11/4/2002 compresi.

Durante tale periodo potrà essere presa visione tutti i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nei giorni feriali e dalle ore 10,00 alle ore 11,00, nei giorni festivi.

Nei successivi trenta giorni, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Cerrione, 12 marzo 2002

Il Sindaco
Anna Maria Zerbola

11

Comune di Corio (Torino)

Approvazione nuovo regolamento edilizio

Ai sensi della legge regionale 8.7.1999 n. 19

Il Responsabile dell'Area Tecnica

rende noto

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13.2.2002 divenuta esecutiva in data 11.3.2002, è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio, ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1999 n. 19, il quale si compone di n. 70 articoli, n. 10 modelli allegati e n. 1 appendice all'art. 31, ed è stato redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte.

Corio, 12 marzo 2002

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Antonio Nicolinti

12

Comune di Cureggio (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3.10.2001, esecutiva in data 21.10.2001 - approvazione definitiva 1° variante parziale ex art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. al Piano Regolatore generale approvato con D.G.R. n. 7 - 26735 del 1.3.1999*delibera*

1) di approvare il progetto Definitivo di Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale redatto ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della L.R. 56/77 e s.m.i. dagli architetti Claudio Grignaschi e Luigi Colombo e dal geologo Paola Cerri per la parte geologico-tecnica, costituito dai seguenti elaborati che per quanto non vengano materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Relazione illustrativa

(con Emendamenti alle Norme di Attuazione, Tabelle Normative e Indagine Geologico-tecnica (Schede tecniche di Piano ai sensi del punto b), 2° comma, art. 14, L.R. 56/77 e s.m.i.

- Tav. 2Abis - 1:2000 - Individuazione Aree oggetto di variante su base del P.R.G.C. vigente

- Tav. 2Bbis - 1:2000 - Individuazione Aree oggetto di variante su base del P.R.G.C. vigente

- Tav. 3bis - 1:1000 - Individuazione Aree oggetto di variante su base del P.R.G.C. vigente

- Tav. 2a - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione

- Tav. 2b - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione

- Tav. 2c - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione

- Tav. 2d - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione

- Tav. 3 - 1:1000 - Viabilità e zonizzazione

- Controdeduzioni ad osservazioni e ricorsi sul Progetto adottato della "V.P. 2001"

- Tav. 2a - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione (Progetto preliminare) - Individuazione delle osservazioni

- Tav. 2b - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione (Progetto preliminare) - Individuazione delle osservazioni

- Tav. 2c - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione (Progetto preliminare) - Individuazione delle osservazioni

- Tav. 2d - 1:2000 - Viabilità e zonizzazione (Progetto preliminare) - Individuazione delle osservazioni

2) di dare atto dell'assenza di incompatibilità con il Piano Territoriale provinciale, ancorché in fase preliminare di adozione, e dell'assenza di piani e progetti sovracomunali che esplicano la loro valenza nell'ambito considerato dalla citata variante.

3) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico responsabile del procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

13

Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 29, del 27.2.2002, avente per oggetto: "Approvazione variante in sanatoria del piano di recupero di iniziativa privata presentato dai signori Gallo Giuseppe e Barbero Maria Fiorenza"

(omissis)

La Giunta comunale

delibera

(omissis)

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, la Variante in Sanatoria al Piano di Recupero presentato dai Signori Gallo Giuseppe e Barbero Maria Fiorenza concernente la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Via Umberto I° n. 49, distinto a Catasto Terreni al Foglio 6, particelle n. 254, ricadente in zona CS denominata "Centro Storico" del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 8 - 2458, del 19.3.2001, che si compone dei seguenti elaborati:

a) Schema di convenzione

b) Relazione tecnica

c) Documentazione fotografica

d) Elaborato progettuale contenente:

Tav. 1 - Inquadramento urbanistico

Tav. 2 - Progetto approvato

Tav. 3a - Progetto in variante piante

Tav. 3b - Progetto in variante prospetti e sezione

Tav. 4a - Progetto definitivo piante

Tav. 4b - Progetto definitivo prospetti e sezione

e) Titolo di proprietà

Foglizzo, 21 marzo 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carlo Schizzerotto

14

Comune di Morano sul Po (Alessandria)

Avviso di approvazione piano di recuperoComune di Morano sul Po
Via Mario Bavoso n. 20 - 15025 (AL) Provincia di
Alessandria

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/7/2001, divenuta esecutiva in data 8/8/2001, di adozione del Piano di Recupero di iniziativa privata relativo ad ampliamento del "Presidio Socio-Assistenziale Dott. Francesco Vanni" per immobili siti nel Comune di Morano sul Po, Via Po n. 8;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/2/2002, divenuta esecutiva in data 10/3/2002, di approvazione definitiva del Piano di Recupero

rende noto

Che con le predette deliberazioni è stato approvato il Piano di recupero di iniziativa privata, presentato dalla SOL.CO Solidarietà e Cooperazione scrl per conto della C.S.A. Cooperativa Servizi Alessandrina scrl, aventi sede entrambi in Alessandria -

Via Ferrufini n. 11, relativo ad immobile in proprietà alla citata C.S.A. srl, sito in Morano sul Po, Via Po n. 8, come in narrativa specificato redatto ai sensi dell'art. 41 bis L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Morano sul Po, 11 marzo 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Laura Rossi

15

Comune di Novara

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi ed una autorimessa siti in Novara

L'Assessorato alla Casa e Patrimonio, visti il vigente "Regolamento di alienazione degli immobili" così come approvato con la Deliberazione Consiliare n. 171 del 22.9.1998 e la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 4.12.2001 indice una gara per la vendita dei sottoelencati beni immobiliari di proprietà in parti uguali del Comune di Novara e della Provincia di Novara e più precisamente:

Lotto n. 1: l'unità immobiliare ad uso residenziale (Alloggio A) è ubicata in un immobile dotato di ascensore sita in Via Leonardo da Vinci n. 2/4 a Novara al piano 3° di superficie commerciale complessiva pari a mq. 75,07 così distinta: mq. 72,25 (sup. lorda di pavimento dell'alloggio); mq. 5,99 (balconi); mq. 3,60 (cantina).

L'unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 114000 così come segue: Fg. n. 162/D Mapp. n. 12977 sub. 14 ZC 2 cat. A/2 classe 2° consistenza vani 4,5 piano 3° rendita catastale euro 348,60 (L. 675.000).

Il Piano Regolatore classifica il compendio immobiliare come "Area residenziale di completamento".

L'unità immobiliare risulta essere occupata.

Lotto n. 2: l'unità immobiliare ad uso residenziale (Alloggio B) è ubicata in un immobile dotato di ascensore sita in via Leonardo da Vinci n. 2/4 a Novara al piano 3° di superficie commerciale complessiva pari a mq. 75,51 così distinta: mq. 74,29 (sup. lorda di pavimento dell'alloggio); mq. 2,00 (balconi); mq. 3,60 (cantina).

L'unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 114000 così come segue: Fg. n. 162/D Mapp. n. 12977 sub. 15 ZC 2 cat. A/2 classe 2° consistenza vani 4,5 piano 3° rendita catastale euro 348,60 (L. 675.000).

Il Piano Regolatore classifica il compendio immobiliare come "Area residenziale di completamento".

L'unità immobiliare risulta essere libera.

Lotto n. 3: l'unità immobiliare ad uso autorimessa è ubicata in un immobile dotato di ascensore sita in Via Leonardo da Vinci n. 2/4 a Novara al piano seminterrato di superficie complessiva pari a mq. 16,00.

L'unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 114000 così come segue: Fg. n. 162/D Mapp. n. 12977 sub. 33 ZC 2 cat. C/6 classe 4° consistenza mq. 16,00 piano seminterrato rendita catastale euro 40,49 (L. 78.400).

Il Piano regolatore classifica il compendio immobiliare come "Area residenziale di completamento".

L'unità immobiliare risulta essere libera.

Requisiti:

- offerta in carta bollata da euro 10,32 (L. 20.000) con l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto;

- prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10% degli importi a base d'asta ovvero:

Lotto n. 1: euro 3.403,57 (L. 6.590.240)

Lotto n. 2: euro 3.950,35 (L. 7.648.960)

Lotto n. 3: euro 930,03 (L. 1.800.800).

- tutte le modalità e condizioni relative alla documentazione da presentare sono contenute nel bando integrale d'asta a disposizione presso l'Assessorato alla Casa e Patrimonio del Comune di Novara.

Scadenza presentazione offerte:

ore 12.00 del giorno 16.04.2002

Criterio di aggiudicazione:

l'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa che non potrà essere inferiore a:

Lotto n. 1: euro 34.035,74 (L. 65.902.400)

Lotto n. 2: euro 39.503,58 (L. 76.489.600)

Lotto n. 3: euro 9.300,35 (L. 18.008.000).

Aperture buste ed aggiudicazione gara:

ore 10,00 del giorno 18.04.2002 presso la Sede Municipale di Via Rosselli n. 1.

Informazioni e richiesta di copia Bando integrale possono essere richieste all'Ufficio Patrimonio - Via Tornielli n. 5 - Comune di Novara - Tel. n. 0321/3702406 e/o 0321/3702404 - fax n. 0321/3702402 nei giorni e nelle ore di servizio.

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Funzionario Unità Demanio e Patrimonio Arch. Daniela Maresca.

Novara, 19 febbraio 2002

Il Dirigente

Servizio Demanio e Patrimonio
Roberto Guasco

16

Comune di Piovà Massaia (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 12/6/2000 - Sdemanializzazione e declassificazione di tratto di reliquato di strada di congiunzione tra la strada Massarello e la via San Martino. Determinazioni. Provvedimenti

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di declassificare e sdemanializzare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 86/1996, il tratto di reliquato stradale individuato quale quello compreso tra la strada comunale Massarello e la strada provinciale per Cerreto di mq. 210 circa, censito al foglio 12, così come individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento, classificandolo quale terreno agricolo;

di pubblicare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 86/1996, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, la presente deliberazione con la possibilità,

per chiunque, nei successivi 30 (trenta) giorni, di presentare motivata opposizione;

di disporre la trasmissione del provvedimento, divenuto definitivo, alla Regione Piemonte, per la pubblicazione sul B.U.R.;

di trasmettere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione al Ministero dei LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale - per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 495/92;

la presente delibera di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.

17

Comune di Rive (Vercelli)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che ai sensi della L.R. 28/3/1995 n. 46 e s.m. è stato pubblicato all'Albo Pretorio il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 24 maggio 2002 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 23 giugno 2002.

Per informazioni e per il ritiro dei moduli rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del servizio
Segretario comunale
Mariasosaria Avino

18

Comune di Rocca d'Arazzo (Asti)

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/07/2001: Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, il nuovo Regolamento edilizio nel testo che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente regolamento comunale è conforme al regolamento tipo della Regione;

(omissis)

5) di revocare a tutti gli effetti di legge il Regolamento edilizio approvato in data 18/03/1966.

19

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Avviso ad opponendum - Lavori di "Rifacimento ponte in località La Grangia - Molino Martinetto"

Impresa Appaltatrice: Maveco S.r.l. - C.so Matteotti n. 44 - 10121 Torino

Contratto: Rep. n. 287 in data 1.8.2001 - registrato a Ciriè il 7.8.2001 al n. 772 serie n. 1.

Contratto Aggiuntivo: Rep. n. 297 in data 23.1.2002 registrato a il 29.1.2002 al n. 60

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Francesco al Campo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 marzo 1865, allegato f), sui lavori pubblici

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di: Rifacimento ponte in località La Grangia - Molino Martinetto, ultimato i lavori in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Area Tecnica
Pietro Caveglia B.C.

20

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Declassamento tratto di strada comunale denominata "Vecchia cimitero"

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.2.2002, esecutiva il 10.3.2002

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che, alla scadenza dei termini, non sono pervenute opposizioni, rilievi od osservazioni.

2) Di approvare, conseguentemente, il definitivo declassamento del tratto di strada comunale denominata "Vecchia Cimitero" situata nei pressi del Cimitero di via Marconi distinta in mappa al Foglio 4 Mappale 844 di mq. 278 come evidenziato nella planimetria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, destinando il relativo sedime al patrimonio disponibile del Comune.

3) Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione definitivo alla Regione Piemonte affinché provveda alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 86/96.

4) Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5) Di dare mandato all'ufficio di segreteria e di ragioneria ad apportare, alla data di operatività del declassamento di cui al punto precedente, le necessarie variazioni nello stradario comunale e nei registri dei beni demaniali e patrimoniali del Comune in conseguenza a detta operazione di declassamento.

(omissis)

Il Segretario Comunale
Giulia Rampone

Il Sindaco
Franco Neve

21

Comune di San Raffaele Cimena (Torino)

Delibera C.C. n. 4 del 25.2.2002 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 67 articoli (n. 66 articoli, n. 1 articolo - art. 27 bis - relativo a disposizioni transitorie), da n. 10 allegati e da n. 1 appendice all'art. 30

2. Di dare atto che il presente Regolamento è conforme a quello tipo formato dalla Regione;

3. Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

22

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Deliberazione C.C. n. 12 del 14/2/2002 - Variante n. 2 di ampliamento del P.I.P. di Via Spina - Via Mazzetta - Controdeduzioni alle osservazioni - approvazione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.6.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto preliminare della variante n. 2 contestualmente all'ampliamento del P.I.P. di Via Spina/Via Mazzetta ed approvato il contenuto del verbale della conferenza dei servizi del 5.4.2001 riguardante alcune proposte di modifica (avanzate dall'Amministrazione, dall'Ufficio Urbanistica e dall'Ufficio Tecnico) dello stesso progetto preliminare da inserire nel progetto definitivo unitamente ad eventuali osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione e deposito del piano esecutivo.

(omissis)

delibera

1. Di accogliere la proposta della Soc. Nordind circa il non inserimento nella convenzione del collaudo in corso d'opera.

2. Di prendere atto del contenuto della relazione istruttoria dell'Ufficio Urbanistica e del parere dell'Ufficio Tecnico, circa le integrazioni apportate alla bozza di convenzione, in premessa richiamati e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare la bozza di convenzione, con le integrazioni di cui al precedente punto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che non sono state formulate osservazioni nel periodo di pubblicazione e deposito del progetto preliminare.

5. Di approvare il progetto definitivo della variante n. 2 e dell'ampliamento del Piano degli Insediamenti Produttivi di Via Spina - Via Mazzetta presentato dalla Soc. Nordind, a firma degli Architetti Giampiero Gioria e Sylvie Giulini e costituito dagli elaborati, che si allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, appresso elencati:

- Unico fascicolo costituito da: Relazione Illustrativa, Norme di Attuazione, Indicazioni Tipologiche, Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione e Piano Particolare;

- Una relazione circa le controdeduzioni alla nota del 9.10.2001 sottoscritta dal sig. Sindaco in riferimento al verbale della seconda conferenza di servizi.

- Tavola 1/2: valori Dimensionali

- Tavola 2/2: Sezioni, Particolari e Vincoli

- Verbale Conferenza di Servizi del 5.4.2001.

(omissis)

Il Funzionario Resp. Ufficio Urbanistica
Vincenzo Garufi

23

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto si rende noto che il Consiglio provinciale nella seduta del 17 dicembre 2001 ha approvato la deliberazione n. 90/106923 ad oggetto: "Adeguamento regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

24

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che il Consiglio provinciale nella seduta del 17 dicembre 2001 ha approvato la deliberazione n. 91/106925 ad oggetto: "Modifiche al

regolamento provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus

25

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto si rende noto che la Giunta provinciale nella seduta del 24 gennaio 2002 ha approvato la deliberazione n. 45/6424 ad oggetto: "Rinnovo zona pesca mosca no kill - Approvazione regolamento".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

26

Provincia di Alessandria

Bando provinciale per la formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) A.F. 2002/2003, riservato ai soggetti di cui alla L.R. 63/95 dell'art. 11, punti a), b), c), ATI e ATS, approvato con D.G.P. n. 110-17571 del 26/2/02 ai sensi della L.R. 63/95, L.R. 44/00 e della D.G.R. n. 26-5165 del 28/1/02

Le domande redatte mediante apposita modulistica, disponibile sul sito internet della Provincia di Alessandria www.provincia.alessandria.it/lavoro/pagine/formazione/formazione.html dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 18/4/2002 (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Provincia di Alessandria
Direzione Economia e Sviluppo
(Settore Lavoro e Formazione Professionale)
via Galimberti 2/A - 15100 Alessandria,

Riferimento: formazione professionale contro la disoccupazione A.F. 2002/2003

Responsabile del Procedimento:
Sergio Favretto

27

Provincia di Asti - Ufficio Formazione professionale

Bando provinciale relativo alla chiamata ai progetti per le attività formative riferite al Mercato del Lavoro A.F. 2002/2003

Si avvisa che in data 1/3/2002 è stato approvato con D.G.P. n. 13738 il Bando provinciale relativo alla chiamata ai progetti per le attività formative riferite al Mercato del Lavoro A.F. 2002/2003.

Il bando integrale, affisso all'Albo Pretorio della Provincia, è disponibile sul sito web www.provincia.asti.it, nella sezione Bandi & esiti e può essere ritirato presso l'Ufficio Formazione Professionale,

p.zza Alfieri, 33 - 14100 Asti (tel. 0141/433298-fax 0141/433249).

Termine presentazione progetti: entro le ore 12 del 18/4/2002 (non farà fede il timbro postale).

Asti, 8 marzo 2002

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico
Massimo Caniggia

28

Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di porzione di fabbricato con cortile interno, sito in Cuneo - Via XXVIII Aprile - angolo Corso IV Novembre (ex Caserma Carabinieri)

Questa Amministrazione indice asta pubblica da esperirsi ex art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per l'alienazione di "porzione di fabbricato con cortile interno, sito in Cuneo - Via XXVIII Aprile - angolo corso IV Novembre (ex Caserma Carabinieri)".

Prezzo a base d'asta euro 1.213.673,71= Lire 2.350.000.000=

Scadenza presentazione offerte: 19.04.2002.

L'avviso integrale, pubblicato a norma di legge, potrà essere consultato sul sito internet: www.provincia.cuneo.it e ritirato, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti della Provincia di Cuneo - Corso Nizza n. 21 - 12100 Cuneo (Tel. 0171/445248 - Telefax 0171/445459).

Cuneo, 5 marzo 2002

Il Presidente
Giovanni Quaglia

29

Provincia di Torino

Bando provinciale relativo alla chiamata a progetti per le attività formative riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione mercato del lavoro anno formativo 2002/2003

Rivolto a: Agenzie formative di cui alle lettere a) b) c) art. 11 L. R. 63/95

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 215-47453 del 5/3/02 e n. 246-54992 del 12/3/2002

Disponibile su internet all'indirizzo:

www.provincia.torino.it/organi/formazione/

Scadenza di presentazione delle domande:

- per le nuove attività entro le ore 12 del 18 aprile 2002

- per le attività reiterate, per le attività pregresse e Sinfod

entro le ore 12 del 24 aprile 2002

30

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Camicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.